

DIRETTIVA

DIRETTIVA

IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI FRONTALIERI CHE RICHIEDERANNO L'APPLICAZIONE DEL DECRETO "OMNIBUS" INTRODOTTO DALLA REPUBBLICA ITALIANA, TRAMITE IL QUALE VIENE DATA LA POSSIBILITÀ A TALUNI FRONTALIERI ITALIANI DI DEROGARE ALL'IMPOSIZIONE ORDINARIA NELLO STATO DI RESIDENZA

Valida dal 1. gennaio 2024
Versione 1.0

Contatti:

Divisione delle contribuzioni
Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fonte

Telefono: 091 / 814.75.71
Fax: 091 / 814.75.79
Email: dfc-ddc.uif@ti.ch
dfc-ddc.ifonte@ti.ch (esclusivamente dedicato al supporto tecnico per l'invio dei dati in formato elettronico)

ABBREVIAZIONI

art. / artt.	Articolo(i) di Legge
CDI CH-I	Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia
lett.	Lettera
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
LT	Legge tributaria
n. / no.	Numero
pt.	Punto
par.	Paragrafo
UIFB	Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo

La Divisione delle contribuzioni,

preso atto dell'introduzione da parte della Repubblica Italiana del decreto legge n. 113/2024 «Omnibus», pubblicato in data 9 agosto 2024 (di seguito «Decreto Omnibus»),

emana la presente Direttiva di complemento per la riscossione dell'imposta alla fonte.

CONTESTO LEGISLATIVO

Il sopracitato Decreto Omnibus concede la facoltà per talune categorie di lavoratori, in particolare a coloro i quali risiedono nei comuni non presenti nelle vecchie liste dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, di derogare all'imposizione ordinaria italiana, optando invece per l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 25% dell'imposta alla fonte Svizzera. Si tratta di un regime opzionale secondo il diritto interno italiano.

Dal profilo del diritto fiscale svizzero, occorre analizzare se tale Decreto esplica effetti alla luce della LIFD e della LT, nonché della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia (di seguito «CDI CH-IT») e in particolare del nuovo Accordo sull'imposizione dei frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito «nuovo Accordo sui frontalieri»).

CONSIDERAZIONI SULLE LISTE DI COMUNI DI FRONTIERA AI SENSI DEL NUOVO ACCORDO SUI FRONTALIERI

In virtù del nuovo Accordo sui frontalieri, applicabile dal 1. gennaio 2024, entrambi gli Stati contraenti hanno concordato un elenco, detto [«Elenco 1»](#), che comprende tutti i Comuni che rientrano nella nuova definizione dell'art. 2 lett. b) pt. i del nuovo Accordo sui frontalieri, ovvero nella definizione di Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente.

Inoltre esiste un elenco dei Comuni del Canton Ticino secondo il vecchio Accordo sui frontalieri del 1974, detto [«Elenco 1A»](#), valido fino al 2023 compreso e determinante per la definizione dei «vecchi frontalieri» ai quali si applica il regime transitorio di cui all'art. 9 del nuovo Accordo sui frontalieri.

Esistono delle differenze tra i due elenchi, più precisamente l'[Elenco 1](#) contiene circa 70 comuni italiani in più rispetto agli elenchi dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese in vigore fino alla fine dell'anno 2023 (di seguito «nuovi Comuni»).

Coloro che risiedevano in un nuovo Comune prima del 17 luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri, non erano considerati frontalieri fiscali ai sensi dell'Accordo sui frontalieri del 1974; erano dunque assoggettati fino al 31 dicembre 2023 alle regole dell'art. 15 CDI CH-IT e la doppia imposizione veniva eliminata in applicazione dell'art. 23 CDI CH-IT con un'imposizione concorrente nei due Stati (imposta alla fonte svizzera, imposizione ordinaria in Italia con computo dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera). A seguito della modifica del campo d'applicazione materiale del nuovo Accordo sui frontalieri, tali lavoratori sono ormai considerati dei «lavoratori frontalieri» ai sensi dell'art. 3 del nuovo Accordo sui frontalieri, tuttavia, e per i motivi esposti sopra, tali lavoratori, pur essendo attivi in Svizzera prima del 17 luglio 2023, non possono beneficiare del regime transitorio di cui all'art. 9 del nuovo Accordo sui frontalieri.

ANALISI DELLA CONFORMITÀ DEL DECRETO OMNIBUS ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, LETTERA B CDI CH-I

Tale normativa recita:

Art. 4 CDI CH-IT

[...]

5. *Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:*

a. [...]

b. *una persona fisica che non è assoggettata alle **imposte generalmente riscosse** nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per **tutti i redditi generalmente imponibili** secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.*

Con la riscossione di un'imposta sostitutiva pari al 25% dell'imposta svizzera prelevata in applicazione dell'art. 3 del nuovo Accordo sui frontalieri (80% dell'imposta alla fonte ordinaria) viene matematicamente raggiunto il carico ordinario elvetico, ovvero il carico fiscale di un lavoratore frontaliere che beneficia del regime transitorio di cui all'art. 9 del nuovo Accordo sui frontalieri. Tale modo di imposizione in Italia è di per sé conforme all'art. 3 par. 2 del nuovo Accordo sui frontalieri che prevede che il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. Trattandosi tuttavia di un regime agevolato, rispetto a quello ordinario di diritto interno italiano, ai sensi dell'art. 4 par. 5, lett. b in combinato disposto con l'art. 1 CDI CH-IT, la Convenzione non è applicabile alle persone che optano per l'imposta sostitutiva prevista dal Decreto Omnibus. Ne discende che tali lavoratori non possono rientrare nel campo d'applicazione materiale né dalla Convenzione, né dal nuovo Accordo sui frontalieri, che ne costituisce parte integrante (art. 15 par. 4 CDI CH-IT).

Di conseguenza, l'art. 3 par. 1 del nuovo Accordo sui frontalieri, che limita l'imposizione di nuovi frontalieri all'80%, non può trovare applicazione ai lavoratori che optano per l'imposta sostitutiva. Per contro, trova applicazione l'imposizione piena (100%) secondo le tabelle ordinarie svizzere (tabelle A, B, C, H e G).

DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO E ASPETTI PRATICI

Per tutti i lavoratori frontalieri provenienti dai nuovi Comuni che optano per il regime concesso dal Decreto Omnibus, si devono di principio usare le tabelle A, B, C, H e G invece delle tabelle R, S, T, U e V. Per motivi pratici, la modifica viene operata il primo anno direttamente dall'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (UIFB) e verrà poi data comunicazione al datore di lavoro di procedere in tal senso per gli anni futuri.

Per l'anno 2024, i datori di lavoro possono pertanto continuare ad applicare le tabelle R, S, T, U e V per tutti i nuovi frontalieri. Nel corso del 2025 l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (UIFB) procederà a verificare l'effettiva imposizione in Italia presso il dipendente. Nel caso in cui il lavoratore frontaliere abbia beneficiato dell'imposizione sostitutiva, la Divisione delle contribuzioni procederà d'ufficio con una rettifica del conteggio presentato per il 2024 e inviterà il datore di lavoro ad applicare le tabelle A, B, C, H o G a partire dall'anno 2025 e seguenti. Spetterà al lavoratore frontaliere dimostrare, mediante inoltro della copia della dichiarazione d'imposta italiana, di non aver optato per l'imposta sostitutiva.

Rimane riservata la facoltà del lavoratore frontaliere di richiedere il rimborso del 20% dell'imposta alla fonte secondo le tabelle R, S, T, U e V entro il 31 marzo dell'anno successivo e dietro comprova dell'assoggettamento ordinario in Italia (www.ti.ch/fonte - vedi capitolo "Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte" – "Richiesta online 1").

La Divisione delle contribuzioni effettuerà controlli a campione periodici per verificare la corretta applicazione delle tabelle.

VALIDITÀ ED ECCEZIONI

La presente Direttiva si applica con effetto dal 1. gennaio 2024.

Queste disposizioni non valgono per i residenti di un Comune che appariva almeno su un elenco di un altro Cantone tra Vallese e Grigioni sotto il vecchio Accordo sui frontalieri del 1974.

Le disposizioni non si applicano inoltre in caso di trasferimenti o altri casi di deroga secondo altre direttive (ad esempio: vecchio frontaliere che si trasferisce da un Comune presente nell'[Elenco 1A](#) ad un nuovo Comune dell'[Elenco 1](#)).

DOMANDE

Per eventuali richieste di chiarimento, si prega di contattare l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, indirizzo mail: dfc-ddc.uif@ti.ch, telefono 091/814.75.71.